

REGOLAMENTO (CEE) N. 946/74 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1974****che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano l'ammontare di 6,80 unità di conto, può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1604/71 del 26 luglio 1971⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 347/73⁽⁶⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco o per il grano tenero è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'impor-

tazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione alla produzione per il granturco e il frumento tenero destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl è stabilita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 371/67/CEE;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1604/71, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione di cui agli articoli precedenti, sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1604/71 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./100 kg di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1973, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2**Articolo 1*

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 371/67/CEE sono fissati come indicato in detta tabella.

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 1974.

Esso è applicabile dal 20 aprile 1974 per i prodotti amidacei a base di granturco e dal 22 aprile 1974 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg		
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A I	Amido di granturco	5,561	5,561	5,606
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	11,739	11,739	11,739
11.08 A IV	Fecola di patate	5,561	5,561	5,606
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	5,561	5,561	5,606
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	21,344	21,344	21,344
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	21,344	21,344	21,344
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	7,253	7,253	7,312
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	5,561	5,561	5,606
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	7,253	7,253	7,312
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,561	5,561	5,606
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	6,908	6,908	6,964

⁽¹⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.